

Bruxelles, 20 febbraio 2020
(OR. en)

6194/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0009(NLE)

SCH-EVAL 29
FRONT 27
COMIX 63

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 febbraio 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	5786/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Francia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (Valichi di frontiera dell'aeroporto di Parigi Orly e dell'aeroporto di Nizza)

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (Valichi di frontiera dell'aeroporto di Parigi Orly e dell'aeroporto di Nizza), adottato dal Consiglio nella sessione del 20 febbraio 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (Valichi di frontiera dell'aeroporto di Parigi Orly e dell'aeroporto di Nizza)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Francia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 201 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Presso l'aeroporto di Orly la polizia di frontiera francese ha accesso a una banca dati gestita dall'autorità aeroportuale contenente informazioni in tempo reale sul numero previsto di passeggeri e voli in arrivo o in partenza in una certa fascia oraria. La banca dati permette anche di conoscere il numero di passeggeri in coda. La polizia di frontiera usa tali informazioni per decidere il numero di agenti in prima linea necessario alle partenze o agli arrivi. Il sistema consente alla persona al comando di effettuare una pianificazione preventiva del personale e di ottimizzarne i turni.
- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dei requisiti relativi al livello di organico per il controllo di frontiera, alle procedure di verifica di frontiera, all'infrastruttura, all'uso dell'analisi dei rischi a sostegno dei controlli di frontiera e all'uso del sistema di informazione visti, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 2 a 7, da 9 a 12, da 16 a 20, da 23 a 27 e da 29 a 36.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dall'adozione della decisione la Francia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni e le misure da adottare per attuarle e correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione, e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Francia è invitata a

1. provvedere affinché le guardie di frontiera che effettuano le verifiche in prima e seconda linea padroneggino l'inglese;
2. rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le dogane e la direzione centrale della polizia di frontiera, garantendo una migliore condivisione delle informazioni o creando prodotti comuni di analisi dei rischi;
3. elaborare piani di emergenza scritti che contemplino tutte le situazioni connesse alla migrazione e al controllo di frontiera presso gli aeroporti;

4. migliorare le conoscenze delle guardie di frontiera in prima linea su specifici indicatori di rischio relativi alla definizione del profilo dei potenziali combattenti terroristi;
5. assicurare che un maggior numero di guardie di frontiera sia formato sull'analisi dei rischi e che i prodotti di analisi dei rischi siano elaborati in modo sistematico e regolare;
6. avvalersi degli strumenti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'analisi dei rischi e diffondere i profili di rischio e gli indicatori via intranet per renderli accessibili a tutte le guardie di frontiera;
7. garantire che le informazioni relative ai respingimenti siano usate per l'analisi dei rischi e considerare l'opportunità di registrare tali dati elettronicamente al fine di usarli in modo più efficiente;
8. garantire che ai passeggeri cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sia fornito il modulo che li informa sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;
9. garantire che l'analisi dei rischi sia eseguita in piena conformità con il modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0 e nel rispetto dell'articolo 11 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea;
10. garantire che le guardie di frontiera seguano corsi di formazione e altre attività organizzate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

Valico di frontiera dell'aeroporto di Orly

11. istituire un sistema di formazione più completo e regolare per garantire un livello sufficiente di conoscenza delle procedure di controllo di frontiera;
12. garantire che le verifiche di frontiera sui cittadini di paesi terzi siano effettuate in modo più approfondito e aumentare l'uso delle apparecchiature disponibili per l'individuazione dei documenti falsificati;

13. installare le apparecchiature necessarie (ad esempio microscopi) negli uffici in seconda linea in ciascun terminal affinché possano essere effettuate verifiche accurate conformemente al codice frontiere Schengen;
14. garantire l'uso di una segnaletica adeguata e chiara per evitare confusione tra i cittadini UE/SEE/CH e i cittadini di paesi terzi in arrivo al terminal 4;
15. migliorare la procedura in prima linea per garantire una verifica adeguata sui passeggeri, i membri dell'equipaggio, le persone a mobilità ridotta e il personale aeroportuale, separando la corsia destinata all'equipaggio da quella usata dai passeggeri ordinari;
16. garantire la separazione completa delle zone Schengen e non Schengen nel terminal 3 in conformità dell'allegato VI, punto 2.1.1, del codice frontiere Schengen;

Valico di frontiera dell'aeroporto di Nizza

17. migliorare il contenuto del programma di formazione includendo un maggior numero di formazioni specifiche sulle verifiche di frontiera, in particolare sulle disposizioni del codice frontiere Schengen, ma anche su altri temi connessi alla gestione delle frontiere, quali l'analisi dei rischi e i diritti dei cittadini UE/SEE/CH e dei loro familiari;
18. aumentare con urgenza il numero del personale addetto alle verifiche di frontiera per garantire un livello efficace, elevato e uniforme di controllo conformemente agli articoli 15 e 16 del codice frontiere Schengen;
19. ricorrere ai riservisti solo per le mansioni di supporto e non per le verifiche di frontiera, salvo se i riservisti sono stati correttamente formati;
20. garantire che le verifiche di frontiera sulle persone a bordo di voli privati siano effettuate in linea con le disposizioni dell'allegato VI, punto 2.3, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), tramite la ricezione in anticipo della dichiarazione generale;

21. provvedere affinché la cabina di controllo nel terminal dell'aviazione generale sia adeguatamente dotata di apparecchiature di controllo dei documenti (raggi UV, lente di ingrandimento, lettore di impronte digitali);
22. migliorare la comunicazione tra i passeggeri e le guardie di frontiera modificando il vetro sulla parte anteriore delle cabine nel terminal 2;
23. installare barriere fisiche tra le cabine nell'area di arrivo del terminal 1 al fine di evitare l'elusione delle verifiche di frontiera;
24. garantire una comunicazione adeguata tra il personale in prima linea e quello in seconda linea e provvedere affinché sia disponibile personale in seconda linea per evitare che il personale in prima linea debba lasciare la cabina al momento del trasferimento dei passeggeri alla seconda linea;
25. installare le apparecchiature necessarie nell'ufficio in seconda linea nel terminal 2 e trasferire permanentemente un agente in seconda linea al terminal 2 affinché possano essere effettuate verifiche approfondite in seconda linea conformemente al codice frontiere Schengen;
26. provvedere affinché ad ogni turno siano fornite istruzioni periodiche per condividere informazioni aggiornate sugli indicatori di rischio, i profili di rischio e il modus operandi tipico della criminalità transfrontaliera;
27. aumentare il numero di timbri e migliorare la procedura di registrazione dei timbri per garantire che l'identità di ogni guardia di frontiera a cui sia assegnato un determinato timbro in un dato momento sia sempre chiara, al fine di soddisfare i requisiti dell'allegato II, lettera f), del codice frontiere Schengen;
28. garantire che l'identità del titolare del visto e l'autenticità del visto siano verificate sistematicamente utilizzando il numero del visto adesivo in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento VIS;
29. garantire che le verifiche di frontiera siano effettuate in conformità con l'articolo 8 del codice frontiere Schengen, in particolare conducendo verifiche approfondite all'ingresso dei cittadini di paesi terzi mediante i profili di rischio e le apparecchiature disponibili per l'individuazione dei documenti falsificati;

30. garantire con urgenza che il guasto tecnico del sistema d'informazione visti sia risolto e che le verifiche siano effettuate in linea con l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS);
31. migliorare le prestazioni dell'infrastruttura di telecomunicazione utilizzata dalle guardie di frontiera in prima linea per la consultazione delle banche dati nazionali, del SIS II, dell'SLTD di Interpol e del VIS;
32. garantire che l'autenticità dei dati biometrici conservati nel chip del passaporto sia sempre verificata conformemente all'articolo 8 del codice frontiere Schengen;
33. adottare con urgenza le disposizioni necessarie per garantire che i passeggeri dei voli non Schengen arrivino alle verifiche di frontiera in prima linea in momenti diversi o siano chiaramente separati dai passeggeri che arrivano con voli Schengen, e rendere la situazione conforme all'allegato VI, punto 2.1.3, del codice frontiere Schengen;
34. fare in modo che i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano timbrati conformemente alle norme Schengen, come specificato all'articolo 11 e nell'allegato IV del codice frontiere Schengen e nella sezione I.4. del manuale Schengen;
35. assicurare che sia abolita la prassi di apporre "timbri ricordo" affinché siano rispettati i requisiti per l'apposizione dei timbri previsti dall'articolo 11 e dall'allegato IV del codice frontiere Schengen;
36. imporre sanzioni ai vettori aerei conformemente alla direttiva 2001/51/CE.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
